



## **DIRETTORE SANITARIO - S.C. AFFARI GENERALI**

### **DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Proroga del contratto tra A.Li.Sa. e ASL3 con Villa Serena S.p.A. e ICLAS Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l., ex art. 3, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, giusta deliberazione n. 601 del 14/12/2020. Periodo 1/01/2021 - 31/03/2021.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore Sanitario e del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- a seguito della grave emergenza epidemiologica COVID-19, le Aziende/Enti/IRCSS del SSR si sono trovate nell'urgente stato di necessità di liberare posti letto attualmente occupati da pazienti non affetti da COVID-19, per destinarli a pazienti affetti da tale patologia;
- pertanto le Aziende/Enti/IRCSS del SSR si sono trovate nell'urgente stato di necessità di reperire, in forza dell'art. 3 del D.L. n. 18/2020 (di cui infra si dirà più diffusamente) presso strutture sanitarie private autorizzate, accreditate o non accreditate, posti letto per ricoverare pazienti chirurgici, non affetti da COVID-19, candidati ad interventi chirurgici elettivi non differibili da eseguire presso le dette strutture sanitarie private, ad opera di dirigenti medici chirurghi delle Aziende/Enti/IRCSS del SSR e da questi incaricati, mentre il servizio anestesiologicalo e di assistenza sanitaria (al di fuori dell'atto chirurgico) dovrà essere erogato da personale delle ridette strutture private;
- Villa Serena è una casa di cura privata autorizzata, non accreditata, inquadrata nella tipologia di cui all'art. 3 n. 1 del D.P.C.M. 27.06.1986 quale casa di cura medico-chirurgica generale destinata ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune di Genova con provv. n. 49 del 10.03.2000, successivamente ampliata con provv. 117/2008 e provv. n. 2/2009 del Comune di Genova.
- ICLAS è una casa di cura privata autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune di Rapallo con provv. n. 4/I del 18.07.2013 e accreditata con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 183 del 09-11-2017 per attività di Casa di Cura medico-chirurgica generale con alta specializzazione a ciclo continuativo e diurno;
- Villa Serena ed ICLAS sono soggetti giuridici di diritto privato, autonomi e distinti l'uno dall'altro, ciascuno dei quali è distintamente ed autonomamente assoggettato all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Villa Maria S.p.A.; entrambi, pertanto, si presentano come parti dello stipulando contratto al solo fine di offrire complessivamente alle strutture ospedaliere delle Aziende del SSR ed agli Enti/IRCSS del SSR, come da richiesta di cui infra, un maggior numero di posti letto per ricoveri di pazienti non affetti da COVID-19, previa una valutazione collegiale informale, tra le

- due strutture sanitarie private e quella inviante, al fine di individuare la più idonea destinazione dei singoli pazienti presso l'una o l'altra sede di ricovero;
- dunque, eccezion fatta per la finalità di cui sopra, tutti i rapporti giuridici ed economici, le obbligazioni e i crediti di cui allo stipulando contratto fanno distintamente e separatamente capo a ciascuno dei detti soggetti giuridici, posto che, come infra si vedrà, il contratto rientra per Villa Serena nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 18/2020, mentre per ICLAS rientra nell'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;
  - la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'articolo 3 attribuiscono ad A.Li.Sa. :
    - al comma 1, funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
    - al comma 2 (lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati".
  - la legge regionale n. 27/2016 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
  - con deliberazione n.600 del 18.12.2019 è stata stipulata da ASL 3 con Villa Serena convenzione per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, ai sensi della DGR n.1646 del 20.12.2013, come modificata con DGR n.283 del 12.4.2019, quale Struttura Privata autorizzata, ma non accreditata con il S.S.N., neppure parzialmente;
  - con accordo contrattuale R.P. 17392/11792 del 11 marzo 2019 è stata stipulato da ALISA con ICLAS, accordo contrattuale per la fornitura di prestazioni ospedaliere ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 quale struttura privata autorizzata accreditata con il S.S.N.;
  - Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 (conv. in L.27/20) prevede all'art.3, comma 1, che:
 

"1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:

    - a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
    - b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto."

e all'art.3, comma 2 che: *"Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine*

*contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'art. 8 ter del medesimo decreto legislativo”*

*ed altresì all'art.4, comma 1, che :”Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”*

- con deliberazione n. 182 del 2.4.2020 è stato stipulato da ASL 3 e E.O. Ospedali Galliera (come da provvedimento n.211 del 6.4.2020 di detto Ente) con Villa Serena ed ICLAS contratto ex art. 3, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito in L. 24.4.2020 n.27);
- detta normativa di riferimento è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020 in correlazione alle proroghe dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come successivamente modificato dai successivi D.P.C.M. e D.L. 125 del 07/10/2020, convertito in legge 27.11.2020 n.159, che al comma 1 lett. a) proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021 e il D.L. 14/1/2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede la proroga dello stato di emergenza al 30/04/2021, nonchè il D.P.C.M. 24.10.2020, come modificato con D.P.C.M. 3.11.2020 e dal D.P.C.M. 14.1.2021;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 18/2020, la stipulanda scrittura privata costituisce per Villa Serena contratto con il fine di incrementare la disponibilità di posti letto presso le Aziende/Enti/IRCSS del SSR per i pazienti affetti da COVID-19;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 18/2020, la stipulanda scrittura privata costituisce per ICLAS accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie da parte della Regione e delle aziende sanitarie (a favore delle strutture ospedaliere delle Aziende del SSR ed a favore degli Enti/IRCSS del SSR) e , in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ricorrendo i casi previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 1 del citato art 3 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L.27/20);
- con nota prot. n. 33222 del 20/11/2020 (prot. Asl3 n. 156662 di pari data) e successiva nota prot. 34678 del 2/12/2020 (prot. Asl 3 n. 162822 di pari data), A.Li.Sa. su mandato di Regione Liguria, valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.3 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020 e s.m.i. e l'idoneità delle strutture e la presenza in queste ultime dei vigenti requisiti di contrattualizzazione, tenuto conto delle proposte di gestione dell'attività chirurgica durante l'emergenza COVID 19 definite dal Gruppo di lavoro regionale all'uopo costituito, nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria ed in relazione all'emergenza COVID-19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020 (conv. in L.27/20), stante l'urgente necessità di liberare posti letto nelle strutture ospedaliere delle Aziende/Enti/IRCSS del SSR, attualmente occupati da pazienti non affetti da COVID-19, per destinarli a pazienti affetti da tale patologia, valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.3 dello stesso D.L., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha richiesto all'ASL 3 di stipulare, quale capofila, un contratto (al fine di reperire per le Aziende/Enti/IRCCS del SSR posti letto per ricoverare pazienti, non affetti da COVID-19, internistici e chirurgici (o da sottoporre a procedure interventistiche), con priorità per patologie oncologiche, a media bassa intensità a vario titolo indifferibili) con la struttura privata non accreditata Villa Serena, ma autorizzata ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo, e con la struttura autorizzata ed accreditata ICLAS, acquisita dalle stesse strutture la relativa disponibilità, alle

condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente provvedimento, dando mandato ad ASL 3 di:

- procedere alla sottoscrizione del contratto di cui trattasi con Villa Serena e con ICLAS dal 25/11/2020 e fino al 31.12.2020 salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;
- adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;

precisando altresì che:

- le Aziende/Enti/IRCCS del SSR che inseriscono gli assistiti si impegnano a remunerare distintamente Villa Serena ed ICLAS per le prestazioni oggetto della loro obbligazione (espresse dai DRG dichiarati nelle relative SDO) secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri con le modalità e le percentuali infra indicate. Limitatamente ai pazienti sottoposti ad interventi chirurgici e/o sottoposti a procedure interventistiche di elezione ma che non è opportuno differire ad opera di dirigenti medici delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR di afferenza, il corrispettivo sarà valorizzato su una quota corrispondente al 83% del DRG chirurgico;
- le Aziende/Enti/IRCCS del SSR s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria, in sede di ripartizione a favore delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR dello stesso;
- rimane consentito ai medici liberi professionisti non dirigenti del S.S.R., ai medici dirigenti del S.S.R. in regime extramoenia, ai medici dirigenti del S.S.R. in regime intramoenia, di esercitare la loro libera professione, sempre nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, come da deliberazione di A.Li.Sa. n.90 del 13.3.2020 (che limita detta attività a prestazioni urgenti ed indifferibili ed al rispetto delle norme su prevenzione e contenimento del COVID 19) e successive indicazioni fornite da A.Li.Sa. e comunque per quelle discipline oggetto di prenotazione istituzionale tramite CUP per le quali è stata riattivata su indicazione di A.Li.Sa., utilizzando Villa Serena ed ICLAS contestualmente alla vigenza del contratto di cui trattasi, non rappresentando quest'ultimo incompatibilità allo svolgimento delle dette libere professioni da parte dei citati medici, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
- rimane consentito a Villa Serena ed ICLAS, nell'adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui allo stipulando contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Villa Serena ed ICLAS e le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure, e , nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, di utilizzare i loro ambulatori ed i loro servizi di diagnostica per svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati solventi;
- le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure, dovranno monitorare che l'eventuale attività libero professionale dei propri Dirigenti del S.S.R. sia erogata con i limiti di cui alla deliberazione di A.Li.Sa. n.90 del 13.3.2020 e delle successive indicazioni fornite da A.Li.Sa.;
- successivamente questa Asl ha pertanto stipulato, quale Asl capofila, sulla base di detto mandato di Alisa. , un contratto con Villa Serena S.p.A. e ICLAS Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l., ex art. 3, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di reperire per le Aziende/Enti/IRCCS del SSR posti letto per ricoverare pazienti, non affetti da COVID-19, internistici e chirurgici (o da sottoporre a procedure interventistiche), con priorità per patologie

oncologiche, a media bassa intensità a vario titolo indifferibili) per le Aziende/Enti/IRCSS del SSR, e più specificatamente

- i posti letto che Villa Serena ed ICLAS mettono a disposizione del S.S.R. e, per esso delle Aziende/Enti/IRCCS S.S.R., sono in numero complessivo di 39 unità in degenza ordinaria: segnatamente 29 unità in degenza ordinaria sono messi a disposizione da Villa Serena, mentre 10 unità in degenza ordinaria sono messi a disposizione da ICLAS; pertanto il numero dei pazienti ricoverati quotidianamente a Villa Serena non potrà essere superiore a 29 unità in degenza ordinaria, mentre il numero dei pazienti ricoverati quotidianamente ad ICLAS non potrà essere superiore a 10 unità in degenza ordinaria, salvo successivo accordo di variazione in aumento o diminuzione del numero dei detti posti letto che potrà avvenire anche con semplice scambio di lettere inviate a mezzo PEC tra ASL 3, ALISA, Villa Serena e ICLAS; il numero massimo globale (tra ICLAS e Villa Serena) di pazienti internistici che possono essere ricoverati non può essere superiore a 16, alle condizioni di cui allo schema allegato alla citata deliberazione n. 601/2020;
- il suddetto contratto esclude per ICLAS, casa di cura accreditata, situazioni di incompatibilità nei confronti dei sanitari operanti presso la stessa a favore di pazienti oggetto del contratto;
- il suddetto contratto, in relazione a Villa Serena, non costituisce accreditamento neanche parziale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nazionale e regionale, pertanto restano validi e non decade la convenzione stipulata con deliberazione n.600 del 18.12.2019;
- detto contratto nova e sostituisce per gli inserimenti di pazienti successivi alla sua decorrenza:
  - o quello stipulato da ASL 3 e dall'E.O. Ospedali Galliera per i pazienti chirurgici di dette Aziende, con deliberazione n.182 del 2.4.2020 ASL 3 e con provvedimento n.211 del 6.4.2020 dell'E.O. Ospedali Galliera, con Villa Serena ed ICLAS ex art. 3, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito in L. 24.4.2020 n.27);
  - o quello stipulato da ASL 3 per pazienti internistici di quell'azienda con deliberazione n° 145 del 19.3.2020 dell'ASL stessa, con Villa Serena ex art. 3, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito in L. 24.4.2020 n.27);
- con nota in data 31/12/2020 prot. Asl 3 n. 176795 di pari data, la Regione Liguria ha comunicato che, con riferimento alla deliberazione di A.Li.Sa. n. 460 del 16/12/2020 ad oggetto: “*Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Programmazione tetto di spesa 1° Semestre 2021*”, della quale questa Asl ha preso formalmente atto con deliberazione n. 637 del 23/12/2020, la stessa, oltre agli erogatori privati accreditati, è da applicarsi, in analogia, anche alle Strutture private non accreditate che operano in funzione di emergenza Covid-19 per conto del SSR;
- con riferimento alla sopra richiamata nota afferente la proroga, con riserva di formalizzazione, dei rapporti contrattuali in essere, con gli erogatori privati accreditati e non accreditati già contrattualizzati (contratti ex articoli 3 - commi 1 e 2 e 4 – commi 1 e 2 D.L. 18/2020), essendo stato pubblicato in G.U. 31.12.2020 n.323 il D.L.31.12.2020 n.183, che all'art.19 proroga, tra gli altri, i termini di cui all'art. 3, comma 4 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale), e art.4, commi 1 e 2 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 (allegato 1 punti 2 e 3), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.3.2021, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e permanendo le già manifestate esigenze di prosecuzione dei suddetti rapporti contrattuali per far fronte all'emergenza epidemiologica in corso, questa Asl, con nota prot. n. 1767 del 7/01/2021, ha richiesto l'autorizzazione ad A.Li.Sa. di prorogare a condizioni invariate tutti i suddetti contratti ai sensi della sopra citata normativa, tra cui il contratto di cui al presente provvedimento;
- con nota prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data), agli atti, ritrasmessa anche con nota prot. n. 26943 del 23/02/2021 alle altre Aziende/Enti/IRCCS del SSR interessati per le

- valutazioni di competenza, A.Li.Sa. ha comunicato che *“nulla osta alla proroga degli accordi contrattuali in essere stipulati ai sensi degli art. 3 (commi 1 e 2) e 4 (commi 1 e 2) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 qualora ne sussistano i presupposti in base ai fabbisogni rilevati ed in coerenza con le tempistiche di legge”* ed ha rappresentato la necessità di una valutazione da parte di questa ASL circa l'effettivo fabbisogno anche alla luce della situazione economica di questa Azienda e del sistema sanitario nel suo complesso, ricordando quanto disposto con la Legge di Bilancio 2021 che prevede un incremento minimo di risorse rispetto al 2020;
- alla luce delle indicazioni di A.Li.Sa. e compatibilmente con le necessità assistenziali ed il quadro economico prospettato, con nota id n. 81897187 del 19/02/2021 la Direzione Sanitaria ha comunicato che il servizio è proseguito per tutto il mese di gennaio 2021 e ha richiesto la proroga del contratto stipulato tra A.Li.Sa. e ASL3 con Villa Serena S.p.A. e ICLAS Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l., ex art. 3, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, giusta deliberazione n. 601 del 14/12/2020;
  - con nota prot. n. 1943 del 24/02/2021, prot. Asl 3 n. 28297 del 25/02/2021, agli atti, l'O.E.I. ha rappresentato che lo stesso non ha proseguito nell'utilizzazione del contratto di cui trattasi;

#### Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.mi. *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 42”*;
- il DPCM del 29/01/2017 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la Legge Regione Liguria n. 41/2006 *“Riordino del Servizio Sanitario Regionale”* e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 *“Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)”* e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ed in particolare l'art. 3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale n. 27/2016 *“Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”*;
- la legge regionale n. 9/2018 *“Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private”*;
- la DGR n. 944 del 16/11/2018: *”Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione”*;
- il D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 23/02/2020;
- il DPCM 25/02/2020;
- il DPCM 1/03/2020;
- il DPCM 4/03/2020;
- il DPCM 8/03/2020;
- il DPCM 9/03/2020;
- il D.L. n. 14 del 9/03/2020 *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;
- il DPCM 11/03/2020;

- il D.L. n. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. n. 34/2020 recante misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- il DPCM del 22/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.L. 30/07/2020 n. 83 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31/01/2020*";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 e il D.L. 125 del 07/10/2020 che al comma 1 lett. a proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021;
- il DPCM del 13/10/2020 e s.m.i.;
- il D.L. 30/07/2020 n. 83 all'art. 1 comma 3 (così come modificato dalla legge di convenzione n. 124 del 25/9/2020);
- il D.L. 7/10/2020 n. 125 come convertito dalla legge n. 159 del 27/11/2020;
- il D.L. 31.12.2020 n.183, che all'art.19 proroga, tra gli altri, i termini di cui all'art. 3, comma 4 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale), e art.4, commi 1 e 2 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 (allegato 1 punti 2 e 3), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.3.2021;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra:

- prendere formalmente atto della nota di A.Li.Sa. prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data) e della richiesta della Direzione Sanitaria di cui alla nota id. n. 81897187 del 19/02/2021, agli atti, e ,alla luce delle intervenute disposizioni normative -D.L. 31.12.2020 n.183, che all'art.19 proroga, tra gli altri, i termini di cui all'art. 3, comma 4 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale), e art.4, commi 1 e 2 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 (allegato 1 punti 2 e 3), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.3.2021- , conseguentemente autorizzare la proroga, per il periodo dal 1/01/2021 al 31/03/2021, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa e/o anticipata cessazione delle relative esigenze, del contratto stipulato, giusta deliberazione n. 601/2020, da Asl 3 quale Asl capofila, con Villa Serena S.p.A. e ICLAS Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l., ex art. 3, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di reperire per le Aziende/Enti/IRCCS del SSR posti letto per ricoverare pazienti, non affetti da COVID-19, internistici e chirurgici (o da sottoporre a procedure interventistiche), con priorità per patologie oncologiche, a media bassa intensità a vario titolo indifferibili) per le Aziende/Enti/IRCSS del SSR;
- rinviare, data la complessità della determinazione dei costi per Asl 3 in conseguenza della casistica variabile dei ricoveri, ad ogni ricevimento di fattura mensile l'adozione del relativo provvedimento di autorizzazione di spesa e la relativa determinazione dei costi di cui alla presente proroga del contratto, dando atto che ASL 3 si impegna a remunerare Villa Serena ed ICLAS per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate per Asl 3, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri richiesti da ASL 3; precisando che per i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici e/o sottoposti a procedure interventistiche di elezione ma che non è opportuno differire ad opera di dirigenti medici delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR di afferenza , il corrispettivo sarà valorizzato su una quota corrispondente al 83% del DRG chirurgico;

- prendere atto che le Aziende/Enti/IRCSS del SSR che inseriscono gli assistiti si impegnano a remunerare distintamente Villa Serena ed ICLAS per le prestazioni oggetto della loro obbligazione (esprese dai DRG dichiarati nelle relative SDO) secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri; precisando che per i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici e/o sottoposti a procedure interventistiche di elezione ma che non è opportuno differire ad opera di dirigenti medici delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR di afferenza, il corrispettivo sarà valorizzato su una quota corrispondente al 83% del DRG chirurgico;
- prendere atto che le Aziende/Enti/IRCSS del SSR s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria, in sede di ripartizione a favore delle Aziende/Enti/IRCSS del SSR dello stesso;

Confermato altresì il mandato alla competente Direzione Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali ed organizzativi, e contabili in collaborazione con la S.C. P.P.C., correlati al contratto di cui trattasi, di cui l'ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;

Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e dal Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

### DELIBERA

1. di prendere formalmente atto della nota di A.Li.Sa. prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data) e della richiesta della Direzione Sanitaria di cui alla nota id. n. 81897187 del 19/02/2021, agli atti, e, alla luce delle intervenute disposizioni normative -D.L. 31.12.2020 n.183, che all'art.19 proroga, tra gli altri, i termini di cui all'art. 3, comma 4 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale), e art.4, commi 1 e 2 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 (allegato 1 punti 2 e 3), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.3.2021- , conseguentemente autorizzare la proroga, per il periodo dal 1/01/2021 al 31/03/2021, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa e/o anticipata cessazione delle relative esigenze, del contratto stipulato, giusta deliberazione n. 601/2020, da Asl 3 quale Asl capofila, con Villa Serena S.p.A. e ICLAS Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l., ex art. 3, commi 1 e 2, Decreto

Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di reperire per le Aziende/Enti/IRCCS del SSR posti letto per ricoverare pazienti, non affetti da COVID-19, internistici e chirurgici (o da sottoporre a procedure interventistiche), con priorità per patologie oncologiche, a media bassa intensità a vario titolo indifferibili) per le Aziende/Enti/IRCCS del SSR;

2. di rinviare, data la complessità della determinazione dei costi per Asl 3 in conseguenza della casistica variabile dei ricoveri, ad ogni ricevimento di fattura mensile l'adozione del relativo provvedimento di autorizzazione di spesa e la relativa determinazione dei costi di cui alla presente proroga del contratto, dando atto che ASL 3 si impegna a remunerare Villa Serena ed ICLAS per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate per Asl 3, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri richiesti da ASL 3; precisando che per i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici e/o sottoposti a procedure interventistiche di elezione ma che non è opportuno differire ad opera di dirigenti medici delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR di afferenza, il corrispettivo sarà valorizzato su una quota corrispondente al 83% del DRG chirurgico;
3. di prendere atto che le Aziende/Enti/IRCCS del SSR che inseriscono gli assistiti si impegnano a remunerare distintamente Villa Serena ed ICLAS per le prestazioni oggetto della loro obbligazione (espresse dai DRG dichiarati nelle relative SDO) secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri; precisando che per i pazienti sottoposti ad interventi chirurgici e/o sottoposti a procedure interventistiche di elezione ma che non è opportuno differire ad opera di dirigenti medici delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR di afferenza, il corrispettivo sarà valorizzato su una quota corrispondente al 83% del DRG chirurgico;
4. di prendere atto che le Aziende/Enti/IRCCS del SSR s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà come da note di A.Li.Sa. prot. n. 33222 del 20/11/2020 (prot. Asl3 n. 156662 di pari data) e successiva nota prot. 34678 del 2/12/2020 (prot. Asl 3 n. 162822 di pari data) e prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data);
5. di dare mandato alla Direzione Sanitaria, competente per l'istruttoria, anche in relazione alla valutazione di idoneità e della presenza dei requisiti di contrattualizzazione, di gestire gli aspetti tecnico-gestionali-organizzativi, di vigilanza e monitoraggio, e contabili in collaborazione con la S.C. P.P.C., e tutti gli adempimenti e formalizzazioni connessi, anche per la gestione del CIG ed al Nodo Smistamento Ordini (N.S.O.), ai sensi di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali, anche in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, compreso il monitoraggio del fatto che l'eventuale attività libero professionale dei Dirigenti del S.S.R. di A.S.L.3 sia erogata con i limiti di cui alla deliberazione di A.Li.Sa. n.90 del 13.3.2020 e s.m.i., nonché di adattare le modalità operativo/procedurali adeguate alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica e di predisporre per Asl 3 una rendicontazione finale per A.Li.Sa. contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista;
6. di dare altresì mandato al Direttore Sanitario, ai sensi del vigente DPS in materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore autorizzato con compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, la designazione dei responsabili esterni del trattamento che collaborano, in forza del contratto di cui trattasi, ai trattamenti di detta Direzione, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a detti responsabili esterni le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da parte dei designati responsabili delle istruzioni fornite in materia privacy;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), alla Direzione Sanitaria, nonché alla S.C. P.P.C., alla S.C. Bilancio e Contabilità e alla S.C. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria per gli adempimenti di competenza;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
10. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n.10 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE  
S.C. AFFARI GENERALI  
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto per la verifica della regolarità contabile  
IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Dott. Stefano GREGO)